



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il G.O.T., dott. Maria Cristina Mucchi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG Civ. n. 3312/2006

ATTORE: T [redacted] attrice con Avv.V [redacted] domiciliata presso lo studio del medesimo in Reggio Emilia, Via [redacted] [redacted] come da delega a margine dell'atto di citazione.

Conclusioni: memoria ex art.183, VI°, n.1: *"Contariis rejectis, Voglia l' Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Istruttore designato,*

in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la totale responsabilità dell'Amministrazione Comunale di [redacted] (RE), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con sede in [redacted] [redacted] nella verifica del sinistro occorso alla sig.ra T [redacted] in data 04.02.2003 e conseguentemente condannare l'Amministrazione Comunale di [redacted] (RE), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con sede in [redacted]

72021

Sent. 23 / 2014
 Cont. 3312/06
 Cron. 118 / 2014
 Rep. 58 / 14

Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il

Depositata il **10 GEN. 2014**

Il Cancelliere

Oggetto:

GIUREFIT

[REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti della somma complessiva di € *13.075,50* (tredicimilasettantacinque/50) e/o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (04.02.2003) al saldo effettivo, mantenendo comunque detta somma entro la competenza per valore del Giudice adito;

in via subordinata: b) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale dalla sig.ra T [REDACTED] [REDACTED] ut sopra, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'Amministrazione Comunale di [REDACTED] [REDACTED] previo accertamento della responsabilità anche solo in misura concorsuale della Ditta Azzolini Giuseppe, in persona del titolare e/o legale rappresentate pro-tempore, corrente in [REDACTED] Cola di Vetto (RE), Via Casella, 8, e della Ditta S [REDACTED] in persona del titolare e/o legale rappresentante pro-tempore, corrente in [REDACTED] [REDACTED] via l'Oca, 13, in quanto tenute, in forza di contratto di appalto con l'Amministrazione Comunale di [REDACTED] [REDACTED], rispettivamente al servizio di spargimento materiale antighiaccio sulle strade, viali e piazze comunali, ed al servizio di spalata neve, per il periodo di accadimento del sinistro occorso alla sig.ra T [REDACTED] in data 04.02.2003, dichiarare tenuta e di conseguenza condannare la Ditta A [REDACTED], in persona del titolare e/o legale rappresentate pro-tempore, corrente [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] nonché la Ditta

2022

GIURET

S. [redacted] in persona del titolare e/o legale rappresentante pro-tempore, corrente in [redacted] in solido tra loro o ciascuno per quanto di sua competenza, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti, della somma complessiva di € *13.075,50* (tredicimilasettantacinque/50) e/o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa in diverso grado di responsabilità o sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro (04.02.2003) al saldo effettivo, mantenendo comunque detta somma entro la competenza per valore del Giudice adito;

in ogni caso: c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.

CONVENUTA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI [redacted] [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e domiciliata presso lo studio del medesimo in Reggio Emilia, [redacted] come da delega in calce all'atto di citazione notificato.

Conclusioni: memoria ex art.183, VI°, n.1: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE respingere le domande tutte svolte dall'attrice nei confronti dell'Amministrazione convenuta, perché infondate in fatto e in diritto, non provate e comunque gravemente eccessive nella loro quantificazione. Oltre che viziate da palese errore di calcolo. IN VIA GRADATAMENTE PRINCIPALE accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della Signora T. [redacted] nella verifica della sua*

RCA

GIURE.IT

caduta a terra avvenuta il 4/2/2003 alla Via [redacted] di [redacted] e
conseguentemente respingere ex art.1227 c.c. secondo comma le domande tutte
dalla stessa formulate nei confronti dell'Amministrazione convenuta. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche
solo parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la totale estraneità
ed assenza di responsabilità in capo alla Amministrazione convenuta in
riferimento alla caduta a terra occorsa alla attrice avendo la stessa
Amministrazione provveduto ad appaltare il servizio di spalata neve e
spargimento materiale antighiaccio su strade, viali, piazze comunali, per il
periodo di accadimento del sinistro, alle ditte terze chiamate, come evidenziato
nel documento (allegato n.2) agli atti. Le quali ditte, semmai, previo
accertamento della loro eventuale responsabilità nella causazione della caduta
in discussione, dovranno essere condannate in via solidale tra loro o ciascuna
per quanto di sua competenza, fermo restando l'accertamento del fatto colposo
dell'attrice nella causazione della propria caduta ex art.1227 c.c., primo
comma, al pagamento in favore della Signora T. [redacted] a titolo di
risarcimento dei danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali di
quella somma che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di
giustizia. IN OGNI CASO Ridurre le pretese risarcitorie avanzate dalla attrice
perché gravemente eccessive nella loro quantificazione, non provate e viziate
da palese errore di calcolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di
causa.

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

DITTA A [redacted] E, terza chiamata, con Avv. S. [redacted]

2003
GIURETT

domiciliata presso lo studio della medesima in Reggio Emilia, Via [REDACTED]
[REDACTED] come da delega a margine della comparsa di costituzione
e risposta con formale richiesta di chiamata in causa di terzo. CONCLUSIONI:
come da memoria ex art.183, VI°, n.1: *Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Reggio Emilia, Presidente Istruttore designato, IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO a) respingere la domanda attorea in quanto
infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio illustrati nelle premesse della
comparsa di costituzione e risposta in atti depositata; IN VIA SUBORDINATA:
b) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della
domanda formulata dalla Sig.ra T. [REDACTED] nei confronti della Ditta
A. [REDACTED] ut supra, dichiarare tenuta e di conseguenza condannare la
Compagnia di Assicurazioni [REDACTED] spa, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED]
quale garante del sinistro ai fini della responsabilità civile, a tenere indenne e
manlevata la ditta A. [REDACTED] in persona del titolare legale
rappresentante pro tempore, sig.A. [REDACTED], corrente in [REDACTED]
[REDACTED] per quanto la stessa fosse chiamata a pagare a titolo di
risarcimento del danno in favore della Sig.ra T. [REDACTED] e/o da ogni
conseguenza pregiudizievole che alla stessa ditta A. [REDACTED] potesse
derivare dall'accoglimento della domanda formulata dalla Sig.ra T. [REDACTED]
[REDACTED] e/o dalla domanda formulata dall'Amministrazione Comunale di
[REDACTED] nei confronti della medesima ditta A. [REDACTED], ut
supra: in ogni caso: c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio".*

2021
GIURETT

DITTA S [redacted] terza chiamata, con Avv. G [redacted] selettivamente domiciliata presso la persona del medesimo in Reggio Emilia, Via [redacted] come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione depositato all'udienza 1/12/2011: Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, previo ogni necessario ed opportuno incumbente, respingere integralmente le domande proposte contro S [redacted] per le motivazioni di cui agli atti e comunque perché inammissibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto.

[redacted] spa, terza chiamata, con Avv. G [redacted] selettivamente, domiciliata presso la persona del medesimo in Reggio Emilia, Via [redacted] [redacted] come da delega in calce all'atto di chiamata in causa di terzo notificato. CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione depositato all'udienza del 1/12/2011: "Ogni diversa istanza, eccezione deduzione reietta, non accettando il contraddittorio su nuove domande conclusioni od eccezioni respingersi le domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso dichiarare in virtù della violazione del patto di lite contenuto nella polizza la Compagnia assicuratrice esente dall'obbligo di riconoscere le spese legali a favore dell'assicurato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

7221

GIURELLI

Sempre [redacted] ha dichiarato: " Anche quella mattina fu effettuato lo spargimento del sale perché dopo che fui avvisato dell'accaduto, io controllai in ufficio e constatai che in quella mattina avevano svolto il servizio di spargimento sale [redacted]...la precedenza nello spargimento del sale era data alla zona...ed alle strade intorno all'ospedale, tra cui la via [redacted]. Detti testi [redacted] e [redacted] non sono stati in grado di ricordare cosa fosse avvenuto il 4/2/2003 e si sono limitati ad affermazioni generiche sullo spargimento del sale, senza riferimenti precisi alla Via [redacted].

A questo punto nella fattispecie che qui rileva ed in riferimento alla consolidata giurisprudenza corrente, emergono i seguenti elementi: la sig.ra T [redacted] è caduta a terra lungo la via [redacted], in un punto non esattamente individuato, e presumibilmente a causa del ghiaccio presente sulla pubblica via; il Comune convenuto non ha provato in modo assolutamente preciso di aver fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, posto che gli addetti non ricordano, per ovvie ragioni temporali, cosa sia accaduto il giorno del sinistro, mentre il tecnico comunale assume di aver controllato l'effettuazione del servizio di spargimento sale, ma le sue affermazioni sono generiche e non sono supportate da riferimenti precisi, quali avrebbero potuto essere i cartellini timbrati dagli addetti.

E' dunque acclarata una responsabilità del Comune, Ente proprietario, ex art.2051 c.c., dovendosi escludere il caso fortuito, trattandosi di uno stato dei luoghi prevedibile e non eccezionale a [redacted]. Più di un teste ha dichiarato che Via [redacted] era una lastra di ghiaccio, tanto che si erano verificati altri sinistri.

E' peraltro emerso, anche dalla dichiarazione della teste [redacted] che la attrice era residente nella strada in cui è avvenuto il sinistro e si recava al lavoro a piedi. Ciò implica una perfetta conoscenza del luogo e dei rischi ivi presenti.

HPCL

GIURE.IT

trattandosi oltre a tutto di montagna appenninica; ne consegue che la stessa avrebbe dovuto usare tutti gli accorgimenti possibili in presenza di una situazione meteorologica che certamente era frequente nella zona e che richiedeva l'uso di particolari cautele.

Il risarcimento del danno riportato dalla Sig.ra T. [redacted] dovrà dunque essere a posto a carico del Comune convenuto in misura pari all'80%, essendo il restante 20% addebitabile alla stessa vittima a titolo di concorso di colpa, ex art.1227 c.c.; la quantificazione del medesimo ammonta, prendendo a base i valori indicati nella CTU del Dott.Paolo Redeghieri, e secondo le tabelle milanesi, è pari ad € 3.946,00 per danno biologico al 3%, oltre ad € 96,00 x 15 gg. al 75% e così € 1.080, € 96,00 x 20 gg. al 50% e così € 960,00, € 96,00 x 20 gg. al 25% e così € 480,00. In totale, quindi, il danno risarcibile all'attrice ammonta ad € 6.466,00, oltre ad € 180,00 per spese (doc.11), e così € 6.646,00 all'80%, e quindi € 5.316,80. E' corretta l'applicazione delle tabelle milanesi, posto che il danno de quo non rientra nella normativa di cui al D.Lgs.209/2005, Codice delle Assicurazioni private. Tanto ha stabilito anche la Corte di Cassazione che con sentenza 12048/2011 ha stabilito che: "...quando la lesione deriva dalla circolazione di veicoli e natanti il danno non patrimoniale da micropermanenti deve essere liquidato sulla scorta dei parametri normativi di cui al Codice delle Assicurazioni (art.139, c.5), salvo l'aumento in misura del 20% in ragione delle condizioni soggettive del danneggiato. In ogni altro caso, invece, i valori da ritenersi equi per la liquidazione del danno sono quelli adottati dal Tribunale di Milano..". Non si ritiene applicabile la richiesta personalizzazione, in assenza di elementi di prova in tal senso, nemmeno rilevati dal CTU, ed altresì in considerazione della percentuale non rilevante di danno biologico dal medesimo accertata (3% per anni 40).

20/2/24

GIURE.IT

Quanto alle parti terze chiamate, nessuna responsabilità si ravvisa in capo alle medesime, posto che la stessa attrice ha riconosciuto (pag.3, 4, 8 della comparsa conclusionale) di essere caduta a causa del "fondo stradale ghiacciato" e per il mancato spargimento del materiale antigelo (pag.9 della comparsa conclusionale), attività cui era tenuto il Comune di [REDACTED]

Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità, secondo le tabelle milanesi, in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est al 4/2/2008.

Le spese seguono in misura proporzionale la soccombenza, dovendosi compensare nel residuo; le spese dei terzi chiamati, che si liquidano in € 800,00 per ciascuno, vengono poste a carico di parte attrice, che ha effettuato la chiamata in causa delle stesse. Vengono compensate le spese della terza chiamata in manleva [REDACTED] [REDACTED] spa, in quanto chiamata in garanzia dalla Ditta A [REDACTED]

Recor

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- Accoglie parzialmente la domanda spiegata da T [REDACTED] e per l'effetto condanna l'Amministrazione Comunale di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere a T [REDACTED] la somma di € 5.316,80 oltre interessi legali dal 4/2/2008 al saldo;

GIURETT

- Respinge tutte le domande spiegate nei confronti dei terzi chiamati Ditta A [redacted] Ditta S [redacted] e [redacted] spa;
- Condanna l'Amministrazione Comunale di [redacted] in persona del Sindaco pro tempore a rifondere a T [redacted] le spese di lite del presente giudizio in misura pari all'80%; e così € 1.680,00; oltre accessori di legge, per competenze, ed € 173,00 per spese, compensato il residuo;
- Condanna [redacted] a rifondere ai terzi chiamati Ditta A [redacted] [redacted] Ditta S [redacted] le spese di lite in misura pari ad € 800,00 ciascuno, oltre accessori di legge; compensate le spese di [redacted] spa.

Reggio Emilia, 8 gennaio 2014

Il GOT

dot. Maria Cristina Macchi

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria il 10/1/2014

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

GIUREFIT